COPIA AUTENTICA

COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N° 2/2012 del 30/10/2012

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012. VARIAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO

L'anno **DUEMILADODICI** addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16.30** nella Casa Comunale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Antonio Scozzese, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Napoli Prot. 69417/ Area II/ EE.LL. del 24.10.2012, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giorgio Ricci**, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri di **Consiglio Comunale.**

OGGETTO: addizionale comunale IRPEF anno 2012. Variazione aliquota e regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 concernente la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, fatti salvi i limiti imposti dalla disciplina legislativa nazionale per le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persona fisiche, la quale si compone di:

- aliquota di compartecipazione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze uguale per tutti i Comuni;
- aliquota "variabile" stabilita dai Comuni nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1 comma 3);

Visto in particolare l'articolo 1 comma 3 e 3bis del d.lgs 360/98, come modificati dall'articolo 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 /296, i quali testualmente recitano:
comma 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 8,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
comma 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, e dall'articolo 1, comma 123, della legge 220/2010, stabilendo in particolare:

a) *la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148/2011;*

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/214, il quale testualmente recita:
comma 11. la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorre dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate in vigenza del predetto articolo 5. per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persona fisiche utilizzando

esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e , nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può:

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema, costituzionalmente tutelati;
c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione di esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Dato atto che:

a) il Comune di Cercola ha istituito a partire dall'anno 1999, l'addizionale comunale Irpef;
b) che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 11 aprile 2008, nel richiamare la predetta istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef, approvava il regolamento di disciplina stabilendo, all'articolo 2 comma 1, la relativa aliquota allo 0,5%;
c) che dal 2008 al 2011, il Comune di Cercola confermava la predetta aliquota dello 0,5%;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilendo un'aliquota unica pari allo 0,8%, senza alcuna previsione di esenzione;

Dato atto che la previsione di gettito, quantificabile in € 965.000, è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle Finanze riferiti all'anno 2009 ed anno 2010, tenuto conto prudenzialmente di un'adeguata rivalutazione collegata alla previsione di minor gettito per l'introduzione dell'IMU ex art. 1 comma 11 D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, e del decremento che si realizza annualmente dei redditi imponibili assoggettati all'addizionale de qua;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 i quali testualmente stabiliscono che:

comma 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
comma 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito definitivamente al 31.10.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 35 del 06.06.2012 ad oggetto la proposta al consiglio comunale di deliberare l'aumento dell'addizionale IRPEF allo 0,8%, in cui già si dava atto della necessità di procedere all'aumento dell'aliquota de qua, alla luce delle criticità poi rilevate formalmente nel primo documento di programmazione approvato con atto di G.C. n. 54/12;

Dato atto che lo stesso Organo di Revisione, costantemente edotto sull'iter di formazione dei documenti di programmazione e sulle criticità gestionali-amministrative dell'Ente, sollecitava, con nota prot. n. 13862 del 23.10.2012, l'approvazione nei termini di legge delle proposte deliberative predisposte dall'ufficio competente inerenti l'addizionale IRPEF allo 0,8% e le aliquote IMU nella misura massima, *"per evitare un certo disavanzo finanziario nonché una sicura violazione delle prescrizioni in materia di patto di stabilità interno;*

Ritenuto di dover proporre, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la definitiva approvazione del bilancio di esercizio anno 2012, di adottare la presente proposta di deliberazione concernente l'aumento allo 0,8% dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef, costituendo la stessa condizione preliminare all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziari anno 2012 e triennio 2012-2014;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

di approvare, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la copertura delle spese correnti, la necessaria variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola dall'attuale 0,5% allo 0,8%;

di approvare conseguentemente la modifica del regolamento sull'addizionale comunale all'Irpef, già approvato con deliberazione del C.S. n. 48/2008, sostituendo all'articolo 2 la previsione dello 0,5% con l'aliquota dello 0,8%, restando immutate le altre disposizioni;

di quantificare presuntivamente in € 965.000 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della variazione dell'aliquota relativa addizionale comunale all'IRPEF portandola dall'attuale 0,5% allo 0,8%, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamata la nota prot. n. 13862/12 del Collegio dei Revisori;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex articolo 49 del D.Lgs 267/00;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra esposta.

COMUNE DI CERCOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Delibera N°

SEDUTA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. VARIAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO.

Parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. Ordinamento EE.LL.)

Visto con parere: favorevole
Data:

Il Responsabile del Servizio
Dr. R. GRILLO

Parere di regolarità contabile (art. 49, comma 1, Ordinamento EE.LL.)

Visto con parere: favorevole

Data:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Rosario Grillo

Approvato e Sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
f.to: Dott. Antonio Scozzese

Il Segretario Generale
f.to: dott. Giorgio Ricci

CERCOLA, 05/11/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U. , viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.

|//| E' stata comunicata con lettera n°_____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, T.U..

Dalla Residenza municipale, 05/11/2012

Il Segretario Generale
f.to: Dott. Giorgio Ricci

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, 05/11/2012

Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Ricci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

|_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);
|X| immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza municipale, 05/11/2012

Il Segretario Generale
f.to: Dott. Giorgio Ricci